

STATUTO

TREZZANO SUL NAVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREZZANO SUL NAVIGLIO MI VIA
TOSCANINI 2

Numero REA: MI - 2099527

Codice fiscale: 09575130969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 17.119/11.794 DI REPERTORIO IN DATA 5	
	luglio 2016	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la società cooperativa denominata	
	"Trezzano sul Naviglio -Società Cooperativa Sociale"	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri	
	operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e	
	rappresentanze, sedi secondarie e succursali.	
	La Società ha sede legale in Trezzano sul Naviglio.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo	
	stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia	
	superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale	
	adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle	
	attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo, come	
	previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata	
	dalle disposizioni in materia di società per azioni e	

	dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie	
	modifiche allo statuto sociale.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della	
	Assemblea dei soci.	
	TITOLO II SCOPO OGGETTO	
	ART. 3	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse	
	sociale generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa	
	che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli	
	obiettivi della legge predetta. La Cooperativa è retta dal	
	principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto	
	dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in	
	materia di cooperazione. Lo scopo che i Soci della	
	Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata della Azienda,	
	continuità di occupazione e migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle	

	concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i	
	Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma..	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla	
	Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del	
	conseguimento dello scopo sociale ma dovrà essere prevalente	
	lo scambio mutualistico, e cioè l'attività svolta nei	
	confronti dei soci.	
	La società si propone:	
	1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente	
	remunerato e distribuito;	
	2. di assicurare ai propri Soci una adeguata	
	remunerazione del capitale investito entro i limiti	
	consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;	
	3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e	
	di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio,	
	anche istituendo una sezione di attività - appositamente	
	regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. di destinare apposite somme per arricchire i	
	trattamenti pensionistici, l'assistenza delle malattie e	
	quella infortunistica.	
	La cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla	

	"Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli Organismi	
	periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito	
	territoriale è la propria sede sociale, nonché alle	
	Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 4	
	Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie	
	ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi	
	principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e,	
	specificatamente, le seguenti: assistenza infermieristica	
	tramite personale qualificato a degenti presso ospedali,	
	case di cura, centri di riabilitazione; assistenza	
	specializzata domiciliare a minori, portatori di handicap,	
	anziani, malati in condizione di particolare svantaggio con	
	la predisposizione di servizi di accompagnamento; assistenza	
	scolastica ed inserimento lavorativo di portatori di	
	handicap; attività e servizi di riabilitazione; centri	
	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati presso la famiglia, la scuola o strutture di	
	accoglienza; attività formativa e di consulenza; gestione di	
	centri socio- occupazionali.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra	

	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione	
	esemplificativa:	
	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a	
	licitazioni private ed altre;	
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività;	
	d) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fidejussori pubblici e privati,	
	diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti	
	cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel	

	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	f) favorire e sviluppare iniziative sociali,	
	mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e	
	ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con	
	partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5	
	Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in	
	grado di acquisire la professionalità necessaria	
	all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della	
	attività della Cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori	
	della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo.	
	Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire	

	alla Cooperativa Soci persone giuridiche.	
	Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della legge	
	08.11.91 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita	
	sezione del libro soci, il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata	
	la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia	
	cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci	
	stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo	
	istituito. Le attività finanziarie non potranno comunque	
	essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi	

	che si considerano nei confronti del pubblico anche le	
	operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa	
	ne siano iscritti più di cinquanta.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di	
	sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge e del presente Statuto;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se	
	persona fisica dovrà contenere quanto indicato nel primo	
	comma ad esclusione della lettera b), se Ente, Organismo o	
	persona giuridica dovrà contenere:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	b) delibera di autorizzazione con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentare l'Ente,	
	Organismo o Persona giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	

	d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di	
	sottoscrivere nel rispetto del limite minimo stabilito dal	
	presente Statuto;	
	e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione -anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	- determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in	
	materia di società per azioni, gli amministratori devono	
	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	

	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme	
	da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto	
	a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal libro dei Soci; il Socio	
	è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei	
	dati previsti dal presente articolo.	
	Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi	
	diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti	
	sociali identici o affini a quelli esercitati dalla	
	Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	ART. 7	
	I Soci dovranno versare la tassa di amministrazione se e	
	nella misura stabilita del Consiglio di Amministrazione ed	
	in nessun caso restituibile.	

	Essi sono, inoltre, obbligati:	
	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo	
	quanto previsto nel Regolamento Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato	
	dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano	
	esclusivamente ai Soci cooperatori.	
	Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di	
	avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	ART. 8	
	Il socio deve astenersi anche al di fuori dello svolgimento	
	del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere	
	comportamenti incompatibili con l'affidamento che la	
	Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale	
	e personale a partecipare alla attività sociale ed al	
	conseguimento degli scopi sociali.	

ART. 9		
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano acquisire, completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile. Salvi i casi	
	di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto,	
	alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	

	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti in via generale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO-ESCLUSIONE	
	ART. 10	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona	
	giuridica.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il	
	Socio cooperatore:	
	a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o	
	personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per	
	temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di	

	prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza	
	dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.	
	Le quote emesse ai Soci sovventori e le azioni di	
	partecipazione cooperativa potranno indicare un termine	
	decorso il quale il titolare dell'azione avrà diritto di	
	recedere dalla società. In ogni caso il socio sovventore o	
	titolare di azione di partecipazione cooperativa dopo cinque	
	anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto	
	di recedere.	
	ART. 12	
	Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del	
	rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal	
	Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti	
	Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del	
	rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti	
	che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di	
	riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze	
	tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per	
	superamento del periodo di conservazione del posto, per	
	inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo	
	di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi	
	formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;	

	c) che non partecipi per più di tre volte consecutive	
	alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei	
	motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso dal	
	versamento delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 8;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da	
	renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati infamanti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il	
	corso del rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto	
	di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza	
	del termine di preavviso eventualmente previsto dal	
	Regolamento.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono	
	essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata	
	o mediante Raccomandata a mano.	

	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	
	richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della Cooperativa.	
	ART. 14	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente	
	versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al Socio, divenga operativo.	
	Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini	
	previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessato.	
	Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio a titolo di ristorno può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 15	
	In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	

	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	ART. 16	
	I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio	
	cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei	
	mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.	
	Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	
	idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi	
	sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro	
	il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate	
	verranno destinate al fondo di riserva legale.	
	TITOLO V	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO	
	INTERNO	
	ART. 17	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro	
	ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la	
	relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito	

	Regolamento interno.	
	Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ART. 18	
	Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a	
	indici oggettivi di carattere economico produttivo e	
	finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale;	
	può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte	
	in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.	
	Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di	
	promozione di nuova imprenditorialità.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza	
	ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste	
	dalle vigenti leggi in materia.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle d.a.t. In tal caso, con regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La determinazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART. 20	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati	
	da quote, vanno a formare il capitale sociale dei soci	
	sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale.	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del	

	conferimento effettuato.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	deve essere tale da non superare un terzo del totale dei	
	voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso	
	come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci	
	sovventori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno tre mesi.	
	La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei	
	soci sovventori o delle azioni di partecipazione	
	cooperativa.	
	Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha	
	deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare	
	avranno pertanto diritto di partecipare agli utili	
	eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio	
	suddetto.	
	I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei	
	soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	

	regolamento.	
	ART. 21	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal	
	caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra	
	il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato presso il Ministero del Lavoro e della	
	Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai	
	soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate	
	nella ripartizione degli utili in misura non superiore a due	
	punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote	
	dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le	

	"azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o	
	quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del	
	capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la	
	riduzione del valore nominale delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa", se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità	
	alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui all'alinea del presente	
	articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa	
	e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni, provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi	
	dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della Società.	
	TITOLO VII	

	RISTORNI	
	ART. 22	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, nonché in relazione all'entità della	
	retribuzione e all'inquadramento professionale, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento	
	che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni	
	dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove quote di sovvenzione.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO	
	ART. 23	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;	
	c) dalle quote dei soci sovventori, destinate al Fondo	
	dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;	
	d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna	
	del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero),	
	destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di	
	sviluppo ed ammodernamento;	
	e) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci;	
	g) dalla riserva straordinaria;	
	h) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 24	

	a) Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato a	
	rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel	
	titolo soci del presente statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque	
	la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro	
	ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era	
	titolare il cedente, né altra forma.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	

	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.	
	Le quote possedute dai soci sovventori possono essere	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie quote	
	deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto	
	acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire le proprie quote, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sovventore sarà libero di vendere al	
	proposto acquirente.	
	ART. 25	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	

	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite. L'Assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci	
	cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, fatta	
	salva l'eventuale qualificazione degli stessi ristorni come	
	componenti negativi d'esercizio;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, delle quote dei soci sovventori	
	e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e in	

	considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle	
	lettere b) e c) dell'articolo 2514;	
	g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà	
	essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un	
	quarto degli utili;	
	h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera h) dell'art. 23.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella	
	lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 22, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 26	
	Sono organi della società:	
	a) Assemblea dei soci;	
	b) Amministratori;	
	c) Il Presidente;	

d)	L'Organo di Controllo, se nominato;	
e)	Il Revisore, se nominato.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 27	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e la relativa remunerazione;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono	
	assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione	
	della delega per rappresentanza.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni,	

	o per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	ART. 28	
	La loro convocazione deve effettuarsi con lettera	
	raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso	
	di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale	
	almeno dieci giorni o prima dell'adunanza.	
	L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci e	
	tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di	
	Controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno	
	si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al	
	Presidente della assemblea verificare in che modo gli	
	amministratori e sindaci non presenti siano stati	
	preventivamente informati della riunione, provvedendo in	
	merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi	
	mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli	
	interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la	
	loro eventuale opposizione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	

	diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	ART. 29	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti	
	aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno,	
	salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della	
	società, per cui sarà necessaria la presenza diretta di	
	almeno due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole	
	dei tre quinti dei voti dei Soci presenti aventi diritto al	
	voto. In particolare per l'introduzione, la modifica o la	
	soppressione della clausola compromissoria è richiesto il	
	voto favorevole di due terzi dei voti esprimibili.	
	ART. 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di	
	stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle	
	per corrispondenza o mediante altri mezzi di	
	telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve	

	contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	ART. 31	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta. Per i soci speciali si applica l'articolo 9	
	del presente statuto.	
	Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto	
	spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile	
	attribuire un numero di voti in ragione della qualità e	
	quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i	
	criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri	
	relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico	
	attraverso i quali la cooperativa individua i soci che	
	possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni	
	assemblea. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti in ogni singola assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i	
	voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo	

	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	AMMINISTRATORI	
	ART. 32	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente,	
	da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da due o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	L'Organo Amministrativo è nominato e resta in carica fino a	
	revoca o dimissioni o altra causa di cessazione e decadenza	
	prevista dalla legge ovvero fino a scadenza del periodo di	
	durata in carica eventualmente stabilito dai soci all'atto	
	di nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	

	nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi	
	in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza	
	degli amministratori.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	all'organo amministrativo:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;	
	3) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere	

	ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti	
	di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi	
	operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	5) concorrere gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	7) conferire procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore	
	Generale determinandone funzioni e retribuzione;	
	8) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone mansioni e retribuzione;	
	9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la	
	decadenza e l'esclusione dei soci;	
	10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del	
	presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;	

	11)	deliberare l'istituzione di una sezione di attività
		per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma
		dell'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di
		fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione ed
		il potenziamento aziendale;
	12)	deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi,
		Enti e società;
	13)	deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o
		stabilimenti operativi;
	14)	stimolare la partecipazione dei soci, anche al di
		fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del
		presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e
		la conduzione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di
		sviluppo e la realizzazione ei processi produttivi di
		rilevanza strategica;
	15)	relazionare, in occasione dell'approvazione del
		bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione
		sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con
		particolare riferimento alla sussistenza del requisito della
		prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono
		intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso
		di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies
		c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di
		amministrazione deve illustrare le ragioni delle
		determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

	soci.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5 c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	
	membri, in tutti i casi in cui la parità del voto tra i due	
	amministratori determini l'impossibilità a deliberare da	
	parte del consiglio di amministrazione, al fine di non	
	pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività sociale,	

	entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e	
	devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci	
	la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	ART. 33	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del Codice Civile.	
	IL PRESIDENTE	
	ART. 34	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 35	
	Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un	
	Organo di Controllo o un Revisore.	
	La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è	

	obbligatoria nei casi previsti dalla legge.	
	L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente -	
	secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina - da un	
	solo membro effettivo o da un collegio composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti.	
	Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni.	
	L'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i	
	requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle	
	disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per	
	azioni.	
	Qualora sia consentito dalla legge, l'Organo di Controllo	
	esercita anche la revisione legale dei conti. Diversamente,	
	ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci	
	deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà	
	esercitata da un revisore legale dei conti o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.	
	TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 36	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per	

	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e	
	mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il regolamento del servizio di	
	conciliazione della camera di Commercio di Milano con	
	gli effetti previsti dagli articoli 38 e ss. D.lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	di Milano che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti	
	si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60	
	giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto.	
	Le controversie non risolte tramite la conciliazione	
	dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal	
	Presidente della C.C.I.A.A. del luogo dove ha sede legale la	
	società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	

	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin	
	d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.L'arbitro	
	determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale. Per quanto non previsto si applicano le	
	disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 37	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i soci.	
	ART. 38	
	In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo,	
	dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli	
	eventuali importi successivamente incrementati, deve essere	

44 di 45

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, D.LGS
7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI RILASCIAD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA
DI MILANO AUTOR. DAL MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA
DELLE ENTRATE - AUTORIZZ. 3/4774/2000 del 19.7.2000